

STATUTO CNA - Associazione di Bologna
Approvato dall'Assemblea CNA Bologna
In data 26 Maggio 2016

TITOLO I
Principi generali

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione di Bologna, (che potrà anche denominarsi d'ora innanzi "CNA Bologna") Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 22. L'eventuale modificazione di indirizzo non implica variazioni di Statuto Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione Associazione di Bologna (secondo l'art. 29 dello Statuto nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto nazionale (art. 29) di CNA. La titolarità esclusiva di tale denominazione, del logotipo e del simbolo è della CNA Nazionale.

Art. 2 - Scopi e compiti di CNA Bologna

CNA Bologna concorre a costituire il sistema CNA ed è formata da tutti gli associati che hanno di norma la sede della loro impresa nel territorio metropolitano di Bologna, o da associati, di province limitrofe, che hanno manifestato la volontà di adesione a CNA Bologna di altre province.

CNA Bologna esprime la sintesi e detiene la responsabilità della rappresentanza degli interessi nel territorio di pertinenza e comprende tutte le sedi territoriali in cui si articola, le Unioni, la CNA Pensionati ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA e in cui la medesima, Unità di primo livello, si articola.

CNA Bologna:

- favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa, agisce coerentemente all'art.2 e all'art. 5a dello Statuto nazionale;

- opera per l'organizzazione di Mestieri e delle rispettive Unioni, di CNA Professioni e di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema e, in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni, mettendo a disposizione personale qualificato;

- garantisce la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea territoriale, al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA;

- per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono concordare con la Direzione Nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento;

- individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese e i professionisti ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA;

- può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.

2.1 Scopi di CNA Bologna sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato dell'industria del commercio e turismo, e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali e culturali a livello territoriale;
- b) elaborare le politiche sindacali a livello territoriale in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- c) garantire la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori espressi dai Mestieri delle relative Unioni territoriali negli organi della Associazione;
- d) stipulare, con il concorso delle Unioni e/o dei Mestieri presenti sul territorio locale, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale e/o aziendale;
- e) individuare ed organizzare a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai professionisti ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione delle imprese in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA di Bologna può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- f) attuare e gestire nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;

- g) definire le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- h) stabilire direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale disponendo dello stesso nell'ambito dell'Associazione; detenendo il potere esclusivo nell'ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- i) rappresentare la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA territoriali.

2.2 In diretta attuazione di tali scopi, CNA Bologna svolge le seguenti attività:

- a) la organizzazione di seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici, sociali e culturali di interesse generale, l'organizzazione di attività di formazione e informazione dei gruppi dirigenti, la promozione di iniziative tese ad affermare politiche idonee allo sviluppo delle imprese nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, con l'intento di creare un ambiente favorevole, alla competitività delle micro, piccole e medie imprese; operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo e dei Professionisti.
- b) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti, e degli operatori del sistema CNA avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato e le piccole imprese, di ECIPAR Regionale e in particolare dell'ECIPAR di Bologna;
- c) la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la CNA Pensionati di Bologna;
- d) la promozione e la organizzazione di servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatico/informativi, finanziari, commerciali, assicurativi, attività editoriali e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e) la promozione di accordi ed iniziative di carattere economico in ambito locale, nazionale ed internazionale nell'interesse delle imprese;
- f) la assunzione di iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la qualità dei prodotti ed il loro collocamento sui mercati;
- g) la promozione dell'associazionismo e di ogni forma di integrazione e di qualificazione delle relazioni tra imprese anche al fine di una loro più qualificata presenza sui mercati;

- h) lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti, lavoratori autonomi e Professionisti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale compito la CNA si avvale del suo Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (E.P.A.S.A. - ITACO), la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla legge 17.04.1956, n. 561;
- i) rafforzare il senso di appartenenza dei soci attraverso la massima valorizzazione delle diversificate tipologie di imprese e di imprenditori che costituiscono la CNA Bologna, attraverso la promozione di gruppi di interesse che valorizzino le specifiche caratterizzazioni socio economiche. Particolare attenzione va posta alla micro piccola e media impresa testimone di positivi percorsi evolutivi, ai giovani imprenditori che assicurano ricambio generazionale, alle donne imprenditrici che in modo significativo connotano il tessuto imprenditoriale locale e ai lavoratori autonomi ed ai Professionisti di nuova generazione che possono contribuire a creare valore al nostro sistema di imprese;
- j) favorire politiche per la nascita di nuove imprese;
- k) l'individuazione dei bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e nella relazione con l'ambiente territoriale e per la relativa progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza, assistenza, di azioni di rappresentanza o di progetti di sviluppo e qualificazione;
- o) esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da normative o regolamenti o disposizioni/deliberazioni dei propri organi.

Per il raggiungimento degli scopi e funzioni previste, CNA Bologna può costituire strutture organizzative idonee a compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali.

TITOLO II

Rapporti con il Sistema CNA

Art. 3 Il sistema CNA

CNA Bologna si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del sistema CNA Nazionale. CNA Bologna concorre a comporre il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana con particolare riferimento alle Micro, Piccole e Medie Imprese, operanti nei settori dell'artigianato dell'industria del commercio e del turismo ed in generale del mondo dell'impresa e alle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati.

CNA Bologna si impegna a garantire il versamento della contribuzione alla CNA Nazionale e alla CNA Regionale.

CNA Bologna nel caso di controversie con altri soggetti costituenti il sistema CNA si rivolgerà al Collegio nazionale dei Garanti e ne accetterà le decisioni.

Ogni associato di CNA Bologna è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso secondo le modalità definite dai rispettivi organi.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario.

I pensionati con residenza nel territorio di Bologna si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente alla adesione al sistema CNA.

Art. 4 Obiettivi del sistema CNA - Si recepisce l'art. 4 dello Statuto nazionale

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese e del territorio metropolitano di Bologna, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica del territorio, dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del territorio, del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Nazionale e della Direzione Nazionale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del territorio, del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 Rapporti con CNA Regionale

CNA Bologna concorre a comporre la CNA dell'Emilia Romagna.
Le CNA Regionali sono il livello confederale regionale del sistema CNA.

Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.

Art. 6 - Le articolazioni del sistema CNA

A) Le Unioni CNA e i Mestieri

L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Essa svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all'interno del sistema CNA Bologna, dei Mestieri che la compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.

Non possono essere costituite nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

I Mestieri di CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA Bologna appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Ciascuna articolazione di Mestiere territoriale concorre a costituire gli organi dell'Unione territoriali di appartenenza.

Le Unioni concorrono a comporre il sistema CNA Bologna.

Sono organi dell'Unione a livello Territoriale:

- l'Assemblea, la Presidenza, il Presidente;

L'Assemblea territoriale dell'Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell'Assemblea territoriale della CNA Bologna nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento territoriale.

Contestualmente:

- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione **territoriale**;
- elegge i delegati in Assemblea Nazionale in rapporto alla consistenza associativa. Il Presidente è membro di diritto della Assemblea Nazionale;
- indica i rappresentanti dei Mestieri individuati dalla Direzione Nazionale;

I Presidenti di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di ciascuna Unione territoriale è membro di diritto dell'Assemblea della CNA Bologna.

Il regolamento territoriale stabilisce i criteri di partecipazione alla Direzione territoriale.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente di CNA Bologna.

Il Presidente di CNA Bologna delega di norma l'Unione ed il suo Presidente a:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni di Mestiere o indicarne, sentita la Presidenza, il portavoce;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare, laddove territorialmente necessario, i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Il Presidente di CNA Bologna, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione Territoriale.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto nazionale. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni della CNA FITA in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA ai vari livelli.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Tale potere resta in capo al Presidente di CNA Bologna.

Delle obbligazioni eventualmente assunte rispondono in via esclusiva e diretta i rappresentanti delle Unioni medesime. Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico di CNA Bologna.

Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I raggruppamenti di interesse

CNA Bologna promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Bologna. All'art. 11 e 12 del presente Statuto vengono stabiliti i criteri di partecipazione del Presidente di ciascun raggruppamento di interesse alla Direzione di CNA Bologna.

La Direzione di CNA Bologna delibera sulle proposte di organizzazione di ulteriori forme di aggregazione della rappresentanza degli interessi e ne disciplina le modalità di costituzione.

Se tali raggruppamenti di interesse sono già organizzati a livello nazionale CNA Bologna si impegna a costituirli con la medesima denominazione e modalità di costituzione.

C) CNA Professioni (recepito da statuto nazionale)

- 1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.**
- 2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.**
- 3. Su proposta di una Unione CNA di Bologna, la Direzione Nazionale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione Nazionale contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme dello statuto Nazionale.**

L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Professionisti" integrata dalla indicazione della professione esercitata.

4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello Statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
8. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
9. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
 - a. il Consiglio,
 - b. la Presidenza
 - c. il Presidente.Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.
10. Il Consiglio è composto dai Presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
11. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.

- 12. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.**
- 13. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.**
- 14. il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:**
 - a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;**
 - b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;**
 - c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;**
 - d. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.**
- 15. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.**
- 16. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.**
- 17. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al sistema confederale, secondo la previsioni del presente statuto.**
- 18. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dallo Statuto Nazionale. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi."**

D) CNA Pensionati

CNA Bologna promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati di Bologna.

L'organizzazione di CNA Pensionati di Bologna concorre a comporre il sistema CNA Bologna e fa riferimento allo Statuto Nazionale di CNA Pensionati conforme ai principi ed alle norme contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

Al fine di supportare l'attività e le iniziative dell'organizzazione CNA Pensionati, il Segretario Territoriale di CNA Pensionati è nominato dalla Direzione CNA Pensionati su proposta della Presidenza di CNA Pensionati, d'intesa con il Direttore Generale di CNA Bologna.

CNA Pensionati attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA Bologna.

Art. 7 - Rapporti con CNA Nazionale

CNA Bologna rappresenta il livello confederale territoriale in cui si articola il sistema CNA.

TITOLO III Requisiti di ammissione

Art. 8 - Adesione al sistema CNA

- 1) In osservanza dell'Articolo 7 dello Statuto Nazionale per aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e soci amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i Professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati devono:
 - a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Emilia Romagna e di CNA Bologna;
 - b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione e di CNA Bologna e del Modello Organizzativo adottato ai sensi del dlgs 231/2001;
 - c) ottemperare alla contribuzione al sistema con il versamento delle quote associative anche con le modalità previste dalla Legge 4/6/1973 n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali e territoriali. Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasferibili se non a causa di morte. L'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purchè sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonchè il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
 - d) garantire la partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

- 2) I diritti degli associati CNA sono:
 - a) ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto di voto negli organismi elettivi territoriali, secondo le norme del presente Statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali;
 - b) ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto così come nelle assemblee di tutti i livelli;

- c) gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per potere esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca;
 - d) ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema territoriale e confederale , secondo le norme del presente Statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali;
 - e) tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza territoriale, di Unione, dei gruppi di interesse, di Area sovracomunale debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA;
 - f) per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati, salvo iniziative promozionali appositamente deliberate, o l'accesso a servizi sostenuti da finanziamenti pubblici e per legge erogabili senza eccezione erga omnes.
- 3) **(Acquisizione del punto 4 dell'Art.7 dello Statuto nazionale)** Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente secondo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati come definiti al precedente articolo 8.1.

Art. 8 bis - Requisiti necessari per fare parte del sistema CNA

CNA Bologna si obbliga a recepire integralmente i requisiti dell'art. 8 dello Statuto Nazionale:

- a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;
- b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo per le CNA territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;

- f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni Regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti in ossequio ai principi fissati dagli atti della CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k. vige il divieto del Presidente, che abbia cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di fare parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente.
- l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti;
- p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti territoriali o regionali;
- q. obbligo a prevedere la preventiva richiesta di autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV

Gli organi della CNA Bologna

Art. 9 - Composizione degli organi della CNA Bologna

Gli organi della CNA Bologna sono composti da imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, lavoratori Autonomi e Professionisti iscritti alla CNA, nonché da legali rappresentanti e soci amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA, laddove siano dipendenti CNA, non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 10 - Gli organi della CNA Bologna

Gli organi della CNA Bologna sono:

- L'Assemblea
- La Direzione
- La Presidenza
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisore dei Conti
- Il Collegio dei Garanti

Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme del presente Statuto fermo restando i principi generali vincolanti stabiliti a livello nazionale ed indicati nell'art.10 Statuto Nazionale che vengono di seguito recepiti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'esso dimissionario o decaduto, il Presidente del livello confederale superiore.
- e) nella Assemblea di CNA Bologna, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto oppure l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 11 - L'Assemblea di CNA Bologna: durata, composizione, poteri e compiti.

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, lavoratori autonomi, professionisti iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti e soci amministratori di società e forme associate iscritte al CNA Bologna.

Sono membri dell'Assemblea:

- a) il Presidente in carica di CNA Bologna
- b) i componenti la Presidenza di CNA Bologna;
- c) i Presidenti in carica delle istanze territoriali dell'Associazione di Bologna;
- d) i Presidenti in carica delle Unioni CNA Bologna;

- e) i Presidenti in carica di ECIPAR, EPASA, CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse costituiti;
- f) un numero di titolari di imprese, anche pensionati, eletti ogni quattro anni dalle Assemblee territoriali e dalle Assemblee delle Unioni costituite a livello territoriale secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di CNA Bologna;
- g) un numero di titolari di imprese, legali rappresentanti e soci amministratori di società che rappresentino di norma, almeno il 10% di ciascun raggruppamento di interesse costituito e precisamente di CNA Giovani, CNA Industria e CNA Impresa Donna;

Ai componenti l'Assemblea di cui alle lettere a, b, c, si aggiungono i Presidenti, iscritti alla CNA Bologna, di società collegate che divengono, qualora non già eletti dalle Assemblee associative, componenti di diritto della Assemblea di CNA Bologna.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

I Presidenti di cui alle lettere del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta da una Presidenza composta dalla Presidenza uscente.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Bologna e nelle sue riunioni la titolarità di voto spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

L'Assemblea:

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Bologna, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- esamina l'andamento della CNA Bologna e delle strutture collegate;
- approva il bilancio consuntivo della CNA Bologna proposto dalla Direzione;
- indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
- approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modificazioni con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti e lo sottopone all'approvazione della Direzione nazionale.

L'Assemblea viene convocata in sede elettiva ogni 4 anni per:

- deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione di CNA Bologna ed eleggerli;
- eleggere il Presidente, uno o più Vice Presidenti e la Presidenza determinandone il numero di componenti;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vice Presidenti o di componenti la Presidenza se dimissionari per oltre 1/3 del numero totale di componenti la Presidenza, per l'elezione di componenti la Direzione e raggiunta la percentuale di 1/4 dei vacanti.

L'Assemblea può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, e su proposta della Direzione, anche non imprenditori.

Art. 12 - La Direzione di CNA Bologna: durata - composizione - poteri - compiti.

La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alla CNA, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e soci amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento di CNA Bologna.

Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti delle Aree sovracomunali, di Unioni, di CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA Bologna, come da regolamento.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'O.d.g.. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 2/5 dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale di CNA Bologna;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA di Bologna stabilite dall'Assemblea;
- c) redigere e deliberare il regolamento attuativo dello Statuto di CNA Bologna;
- d) deliberare il piano strategico pluriennale di CNA Bologna proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Generale di CNA Bologna;
- e) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- f) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi e/o partecipati, direttamente o indirettamente, dalla CNA Bologna;
- g) proporre alla Presidenza di Cna Bologna di adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte dei componenti la CNA Bologna del presente Statuto o del codice etico di comportamento nazionale;
- h) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere nonché presso Società ed Enti promossi o partecipati dalla CNA Bologna;
- i) deliberare l'eventuale inserimento di dirigenti con le relative modalità contrattuali;
- n) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- o) presentare all'Assemblea il Bilancio consuntivo;
- p) approvare il Bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- q) deliberare le quote associative annuali e le quote associative integrative;
- r) prendere atto delle decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- s) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA di Bologna;
- t) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra Aree sovracomunali ed Unioni;
- u) deliberare le Aree sovracomunali di cui si dota CNA Bologna e le Unioni in cui si articola, coerentemente con le tipologie e le denominazioni stabilite dalla Direzione Nazionale;
- v) definire i livelli di coordinamento opportuni tra le Aree sovracomunali e le Unioni;

- w) definire gli ambiti di autonomia politica, finanziaria, ed i supporti organizzativi per la CNA Pensionati di Bologna;
- x) concerta con la Direzione di CNA Nazionale eventuali questioni attinenti la modifica dei soggetti componenti il sistema territoriale, quali fusioni, scissioni, cambio di denominazioni, modifiche territoriali, anche in relazione a soppressione o nuova articolazione di alcune delle attuali province costituzione di nuove associazioni.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

I/Il Presidente/i onorario/i partecipa/no di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze

Art. 13 - La Presidenza: durata - composizione - compiti.

La Presidenza è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e soci amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento di CNA Bologna.

La Presidenza rimane in carica 4 anni ed è un organo collegiale. Fanno parte della Presidenza il Presidente, i Vice Presidenti e un numero di componenti deliberato dall'Assemblea. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale di CNA Bologna.

La Presidenza

- promuove l'attività politica di CNA Bologna;
- ha funzioni di rappresentanza politico istituzionale nel proprio ambito territoriale;
- adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore Generale di CNA Bologna, il Piano Strategico poliennale della CNA di Bologna;
- svolge il lavoro istruttorio per le materie di competenza della Direzione di CNA Bologna;
- convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'O.d.g.;
- assume delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole alla stessa per la presa d'atto nella seduta immediatamente successiva;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- svolge le attività eventualmente delegate dalla Direzione di CNA Bologna.
- costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- decide sulle domande di partenariato, aggregazione, affiliazione di organizzazioni o adesione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari previa comunicazione alla Direzione nazionale. Decide sulla

cessazione del rapporto associativo di tali tipologie di soggetti e più in generale dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente Statuto e del Regolamento;

- adisce, anche in via autonoma, il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte dei componenti CNA Bologna del presente Statuto, del Regolamento o del codice etico di comportamento nazionale;
- delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- esercita tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservare alla Direzione di CNA Bologna ed all'Assemblea di CNA Bologna;
- delibera in merito alle modifiche e/o aggiornamenti del Modello Organizzativo adottato ai sensi del dlgs 231/2001;
- delibera in ordine all'approvazione del Regolamento del Collegio dei Garanti;
- su proposta del Direttore Generale di CNA Bologna delibera lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA di Bologna, le assunzioni, i licenziamenti del personale Quadro e/o Dirigente;
- da attuazione esecutiva alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra imprenditrici e imprenditori associati a CNA Bologna.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di CNA Bologna:

- ha la rappresentanza politica della Associazione di Bologna;
- ha potere di vigilanza sull'andamento di CNA Bologna e, in accordo con la Presidenza di Cna Bologna può sospendere le deleghe ai Presidenti di Unioni e di Area quando rileva comportamenti non etici o deontologici;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA Bologna, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- presiede gli Organi ed è il rappresentante legale di CNA Bologna di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni e delle Aree sovracomunali ai Presidenti dei raggruppamenti di interesse.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 15 - Presidenza onoraria

L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il Regolamento può disciplinare la durata della carica. Partecipa ai lavori dell'Assemblea e della Direzione. L'Assemblea può deliberarne la decadenza.

Art. 16 - Decadenza e sostituzione dei componenti la Direzione

I componenti della Direzione di CNA Bologna che risultano assenti ingiustificati per tre volte, anche non consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre i componenti della Direzione che risultano assenti ingiustificati un numero di volte superiore alla metà delle riunioni che si tengono nell'arco di un anno.

L'Assemblea può provvedere alla sostituzione su proposta della Presidenza, alla prima convocazione della stessa.

Art. 17 - Decadenza e sostituzione dei componenti la Presidenza

In caso di decadenza o dimissioni di componenti la Presidenza in numero non superiore di 1/3 al numero complessivo, essi verranno sostituiti alla prima riunione dell'Assemblea di CNA Bologna.

Ciò può avvenire per 1/3 dei componenti la Presidenza e con l'eccezione del Presidente, la cui sostituzione richiede obbligatoriamente la convocazione dell'Assemblea entro novanta giorni dalla vacanza dell'incarico.

Art. 18 –Il Direttore Generale di CNA Bologna

Il Direttore Generale di CNA Bologna viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore Generale di Cna Bologna:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura CNA Bologna, sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- b) propone alla Presidenza di CNA Bologna il piano strategico poliennale di CNA Bologna;
- c) concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA di Bologna ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi di CNA Bologna;
- e) può essere coadiuvato da collaboratori da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore Generale di CNA Bologna. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate. Il Direttore Generale di CNA Bologna ed i collaboratori cui sono state delegate dallo stesso responsabilità e funzioni formano la Direzione Esecutiva la quale, pur non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;
- f) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa di CNA Bologna e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai Quadri e Dirigenti;
- g) stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Presidenza l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei Quadri e Dirigenti.

Nell'espletamento delle funzioni di cui alle lettere f) e g) ha competenza esclusiva e non delegabile.

Tutto il management ed i Quadri rispondono direttamente al Direttore Generale di CNA Bologna.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'apposito registro (art. 2409-bis c.c.) e viene eletto dall'Assemblea che nomina il presidente. Il Collegio rimane in carica quattro anni.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA di Bologna e di svolgere una funzione di vigilanza sulla attività della Direzione.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

Art. 20 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è presieduto da un giurista o da un legale professionista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto all'unanimità dall'Assemblea della CNA di Bologna che ne definisce i compensi e rimane in carica per quattro anni. Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia tra associati, tra associati e organi dell'Associazione, tra organi dell'Associazione, tra Associati e Articolazioni del sistema CNA e tra Articolazioni del sistema CNA, che insorgano all'interno di CNA Bologna in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto di CNA Bologna o Regolamento di CNA Bologna, del Codice etico di comportamento. L'intervento del Collegio avviene di norma su proposta della Presidenza di CNA Bologna

Art. 21 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento interno di CNA Bologna l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

Art. 22 - Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Unione e di Area sovracomunale è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, metropolitano, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale di CNA Bologna.

Le figure di vertice sopra elencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti, movimenti, comitati a tutti i livelli e delle organizzazioni di rappresentanza di pari livello di CNA, salvo valutazione finale da parte della Presidenza di Cna Bologna.

L'eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità e fermo restando le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

Il presente articolo si applica all'intero livello territoriale Confederale del sistema CNA.

TITOLO V Articolazioni territoriali

Art. 23 - Aree sovracomunali

L'articolazione territoriale della CNA di Bologna è costituita da sette Aree sovracomunali come meglio definite nel Regolamento attuativo dello Statuto.

L'Area sovracomunale è composta da uno o più uffici territoriali.

Nelle Aree sovracomunali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini dell'Associazione.

L'Area sovracomunale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove il territorio e lo sviluppo delle Imprese.

Art. 24 - Organi dell'Area sovracomunale

- L'Assemblea
- La Presidenza
- Il Presidente

a) L'Assemblea dell'Area sovracomunale

L'Assemblea è composta da tutti i soci della CNA Bologna che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza dell'Area sovracomunale.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta straordinaria.

L'Assemblea dell'Area sovracomunale, sia nella forma ordinaria che straordinaria, è sempre da considerarsi Assemblea generale dei soci iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentare per delega altri soci dell'Associazione.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente le imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e i soci amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA al momento dell'Assemblea medesima secondo modalità stabilite dal Regolamento territoriale.

L'Assemblea ordinaria regolarmente convocata è sempre valida e non è condizionata dal numero delle presenze.

L'Assemblea straordinaria può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno quattro volte superiore al numero degli eleggendi di espressione dell'Area sovracomunale.

L'Assemblea ordinaria esamina lo stato della Associazione a livello locale e propone suggerimenti alla Assemblea territoriale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività dell'Area sovracomunale. L'Assemblea straordinaria elegge la Presidenza composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Vice Presidente Vicario dell'Area sovracomunale e da altri componenti, ed elegge la quota di componenti l'Assemblea territoriale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento territoriale.

L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza dell'Area sovracomunale e può essere eccezionalmente convocata dalla Presidenza territoriale.

b) Il Presidente e la Presidenza dell'Area sovracomunale

Il Presidente dell'Area sovracomunale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA sul territorio di competenza.

Il Presidente resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente nomina il Vice Presidente Vicario.

La Presidenza ne sovrintende l'attuazione ed è responsabile del coinvolgimento e della diffusione delle informazioni presso i soci dei risultati e del valore del sistema CNA.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali, verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi territoriali.

Egli ha facoltà di conferire espresse deleghe di funzione di rappresentanza territoriale ai Vice Presidenti.

La Presidenza è convocata dal Presidente dell'Area sovracomunale, in sua assenza dal Vice Presidente Vicario.

Il Vice Presidente Vicario assume le funzioni di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente. La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno il 50% dei componenti.

La sintesi dei lavori della Presidenza dell'Area sovracomunale viene inviata alla Presidenza di Cna Bologna.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza dell'Area sovracomunale è coadiuvata dal responsabile dell'Area sovracomunale nominato dalla Presidenza di Cna Bologna su proposta del Direttore Generale di Cna Bologna.

TITOLO VI **Autonomia finanziaria-bilanci**

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio di CNA Bologna è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie versate dagli associati, detratte le spese di gestione e dai beni mobili ed immobili acquistati con il patrimonio.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Direzione di Cna Bologna.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita di CNA Bologna salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasferibili se non a causa di morte.

Art. 26 - Autonomia finanziaria

La CNA Bologna ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale. I creditori di CNA Bologna possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'Associazione medesima.

Art. 27 - Bilanci

Gli organi competenti approvano i bilanci consuntivi e preventivi formulati osservando il principio della competenza.

Si adotta lo schema unico di bilancio previsto da CNA nazionale.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei bilanci sono disciplinati dalle norme di legge, dai principi contabili e dai principi di revisione.

La CNA Bologna si obbliga a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge e si obbliga a perseguire l'obiettivo di pareggio di bilancio.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno cui si riferisce.

La CNA di Bologna si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.

Art.28 - Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA Bologna, è tenuta ad adottare il Piano Strategico come strumento generale di pianificazione delle attività, anche con il coinvolgimento delle Unioni, dei raggruppamenti di interesse, delle Aree sovracomunali e di ogni altra articolazione interna al sistema Cna Bologna.

TITOLO VII Ente Confederale

Art. 29 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A.-ITACO)

CNA Bologna, si avvale dell'ente confederale "Epasa-Itaco Cittadini Imprese" per assistere in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, e lavoratori comunitari ed extracomunitari, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale, nonché di sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, promuovendo anche studi e ricerche

Epasa-Itaco, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.

Su richiesta del Comitato territoriale Epasa-Itaco, la Direzione di CNA Bologna, potrà distaccare propri dipendenti presso la sede territoriale Epasa-Itaco, anche con funzioni di direttore.

TITOLO VIII Norme Finali

Art. 30 - Scioglimento di CNA Bologna

Lo scioglimento di CNA Bologna e la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento di CNA Bologna; i beni di CNA Bologna che residueranno al termine della liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza scopo di lucro e con finalità analoghe salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto di CNA Bologna

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Art. 32 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e le norme dello Statuto CNA nazionale.

Art. 33 - Mandato per la legalizzazione degli atti

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente di CNA Bologna espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo nonchè per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.